

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4475

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LABOCETTA

Modifica dell'allegato 8 al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente gli importi del diritto dovuto per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo

Presentata il 30 giugno 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'allegato n. 8 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia, contiene un anacronismo che ritengo sia giunto ormai il momento di sopprimere.

Il predetto testo unico, com'è noto, detta articolate norme in materia di spese di giustizia regolando in maniera dettagliata, all'esito dell'intervento compilativo, questo rilevante fenomeno che ha ampie ripercussioni in materia di gestione del « servizio giustizia ».

In particolare, l'allegato n. 8 determina gli importi dovuti all'amministrazione da

parte degli utenti per l'ottenimento di copie su supporto diverso da quello cartaceo.

La norma fa riferimento ancora al costo dei *floppy disk* da 1,44 Mb che sono, ormai da anni, scomparsi dal mercato in quanto sostituiti dai più moderni supporti su disco ottico quali i CD, i DVD e, in ultimo dai supporti USB comunemente noti come « chiavette ».

Questi ultimi sono i supporti più largamente utilizzati sia per la loro capacità di immagazzinare una mole considerevole di dati sia per la comodità a essi connessa date le loro ridotte dimensioni.

È proprio di questi supporti che si fa quotidianamente uso da parte degli operatori della giustizia, in particolare da parte degli avvocati che così possono agevolmente consultare gli atti e i documenti processuali messi a loro disposizione o dagli essi direttamente prodotti.

È noto che, anche a seguito dell'ammodernamento delle procedure e in particolare della tendenza, per altro auspicata da norme di legge, a utilizzare un procedimento *paperless*, le amministrazioni dello Stato stanno già cercando di ridurre il ricorso alla carta, con l'obiettivo di arrivare alla sua totale eliminazione.

Sono molti ormai le procure della Repubblica e gli altri uffici giudiziari che predispongono gli atti in formato digitale per rendere più agevole lo scambio, la diffusione e la fruizione.

Appare di tutta evidenza che il costo attualmente fissato nella, oggettivamente macroscopica, cifra di circa 300 euro per ottenere copia di atti su supporto ottico, come CD o DVD o su chiavetta USB, sia inadeguato.

Solo a titolo di esempio si sottolinea come per lo stesso costo l'utente potrebbe ottenere migliaia di copie cartacee con un notevole onere a carico dell'amministrazione legato al costo della carta, del *toner* e delle risorse umane impiegate.

Con la modifica proposta gli utenti, senza gravare sulle risorse dell'amministrazione, otterrebbero la documentazione a loro necessaria su un supporto dagli stessi fornito corrispondendo un diritto forfettizzato che tiene ampiamente conto dei costi legati all'utilizzo per un tempo brevissimo delle dotazioni informatiche degli uffici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'allegato n. 8 al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato n. 8 di cui alla Tabella A annessa alla presente legge.

TABELLA A
(Articolo 1)« Allegato n. 8
(Articolo 269)Diritto di copia
Su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
1	2
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	euro 3,54
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	euro 5,31
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	euro 5,90
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	euro 7,09
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	euro 8,86
Per ogni <i>compact disc</i> , DVD o supporto USB fornito dall'utente	euro 10

».